

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G11214 **del** 04/10/2016

Proposta n. 14458 **del** 30/09/2016

Oggetto:

Sentenza del TAR Lazio sez. I Ter n. 685 del 20/1/2014 – Modifica determinazione G0880 del 8/2/2016 per ottemperanza.

Oggetto: Sentenza del TAR Lazio sez. I Ter n. 685 del 20/1/2014 – Modifica determinazione G0880 del 8/2/2016 per ottemperanza.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Arch. Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle

discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la L. 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 133/2014 – Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l’emergenza del dissesto idrogeologico”;

VISTA la decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplina la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

VISTO il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

PREMESSO che con sentenza del TAR Lazio sez. I Ter n. 685 del 20/1/2014:

- è stata dichiarata la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il periodo dal 24 luglio 2007 al 30 giugno 2008 e della Regione Lazio per il periodo dal 1 luglio 2008 al 2 aprile 2012 per il danno da ritardo derivante dalla tardiva conclusione del procedimento finalizzato alla determinazione della tariffa definitiva di accesso all’impianto gestito dalla MAD srl;
- sono state condannate le citate Amministrazioni al risarcimento del danno derivante dalla tardiva adozione della tariffa definitiva di accesso alla discarica, con quantificazione del

danno in ragione del prodotto tra la differenza della tariffa provvisoria percepita nei diversi periodi di tempo (stabilita dal decreto 23/2007 e successivi adeguamenti) e quella definitiva (stabilita con determinazione A0763 del 27/9/2013 che ha rettificato la precedente B 01886 del 2/4/2012);

- sono state condannate le stesse Amministrazioni al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- è stata disposta la riduzione della somma così calcolata in ragione del 30% ai sensi dell'art. 1227 C.C.;
- è stato fissato il termine di 60 gg alle Amministrazioni per offrire alla MAD srl il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza stessa;

CONSIDERATO che in tale sentenza viene:

- indicato che il diritto di credito in favore della MAD s.r.l. per i conferimenti in discarica non si costituisce nei confronti della Regione bensì nei confronti del conferitore società SAF Spa;
- specificato che un diritto di credito da esigere nei confronti di terzi (SAF SpA), non può ritenersi equivalente ad una statuizione di condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno contenuta in una sentenza di condanna esecutiva del TAR;
- rilevato che la determinazione regionale di fissazione della tariffa e la successiva modifica potrebbero consentire alla società ricorrente di attivarsi presso la società conferente per ottenere le maggiori somme derivanti dalla modifica tariffaria con il rischio di una duplicazione di pagamenti, l'uno da parte della società conferente e l'altro da parte della Regione, il che non può essere ammesso;
- rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio potranno chiedere alla società ricorrente (MAD Srl) la restituzione delle somme che quest'ultima avrà ottenuto dalla società conferente i rifiuti dei Comuni della Provincia di Frosinone in applicazione della determinazione A0763 del 27/9/2013 nei limiti di quanto erogato a titolo di risarcimento del danno;

RICHIAMATO inoltre che:

- L'Avvocatura regionale ha trasmesso con nota prot. GR/01/18/428471 la sentenza del TAR n. 685/2014;
- La scrivente Area con nota prot. 392056 del 25/7/2016 ha convocato un tavolo tecnico ed acquisito sull'argomento un parere legale;
- Il parere legale concludeva che la Regione doveva *“valutare i costi a consuntivo e pretendere dalla SAF Spa di ribaltare i costi aggiuntivi sulla tariffa, riscuoterle e versarle in nome e per conto della Regione Lazio in ottemperanza alla sentenza”*;
- nel corso della seduta del tavolo tecnico del 16/9/2015 si è stabilito tra SAF SpA e MAD

- Srl, al fine di rendere meno oneroso per i Comuni soci l'impatto, che le somme siano recuperate applicando un extracosto per un periodo più lungo pari a 6 anni;
- con la determinazione G12097 del 8/10/2015 oltre a fissare la tariffa di ingresso all'impianto SAF SpA era stato stabilito con riferimento al recupero delle somme derivanti dall'applicazione della tariffa definitiva ed in applicazione della sentenza TAR Roma 685/2014 di fissare in 6 anni il tempo di recupero; era stabilito che tali somme dovranno essere rimosse e versate alla MAD srl da parte della SAF SpA anche in nome e per conto della Regione Lazio;
 - con successiva determinazione G15319 del 3/11/2015 erano stati corretti degli errori materiali sugli importi riportati in determinazione ed era stato quindi specificato l'importo comprendendo non soltanto l'adeguamento tariffario ma anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;

CONSIDERATO che:

- la Determinazione G12097/2015 e la successiva G15319 del 3/11/2015 sono state impugnate presso il TAR di Latina dal Comune di San Giovanni Incarico in esito al quale con ordinanza 00031/2016 reg.prov.cau. su n .00765/2015 Reg. Ric. il TAR ha rilevato che la Regione *“confonde il diritto di credito inerente ai rapporti tra la due società con la condanna giudiziale della Regione al risarcimento del danno da ritardo. Ciò trascura a) la colpevole inerzia imputabile alla Regione, b) la circostanza che la differenza tra il riferito diritto di credito e la condanna giudiziale era stata delineata dalla sentenza del TAR Lazio n. 685/2014 del 20/1/2014, il fatto che nell'un caso si tratta di obbligazione di valuta e nell'altro caso di obbligazione di valore”*;
- L'ordinanza cautelare della sezione di Latina richiama la sentenza del TAR Lazio n.685/2014, per affermare che il danno è stato causato dall'inerzia della Regione Lazio alla Società che gestisce la discarica e che il diritto di credito (inerente il rapporto tra le due società gestrici rispettivamente dell'impianto TMB e della discarica) ed il risarcimento del danno vanno distinti; pertanto i costi per il risarcimento del danno non devono gravare sui Comuni;

VISTA la determinazione G0880 dell'8/2/2016 con la quale sono stati individuati gli importi che devono essere inseriti nella tariffa della società SAF SpA per il periodo compreso fra il 25/7/2007 e il 21/4/2012 e distinguerli da quelli derivanti da interessi e rivalutazione monetaria che come danni saranno sostenuti dalla Regione Lazio e quindi si è:

- o Inserito tra i costi considerati per determinare la tariffa di accesso all'impianto della società SAF SpA l'adeguamento tariffario riconosciuto alla MAD Srl, in quanto costo di un servizio legittimamente attribuibile agli utenti finali, ossia i Comuni, che

in realtà per anni hanno pagato importi non congrui per difetto rispetto al servizio di cui hanno fruito;

- Stralciato le somme per interessi e rivalutazione monetaria che spettano e sono stati riconosciuti dalla sentenza TAR 685/2014 alla MAD Srl a titolo risarcitorio e che quindi, non possono essere inseriti nel calcolo tariffario con la conseguenza di gravare sui Comuni i quali non hanno concorso a causare il danno;

Tenendosi in debito conto che se il danno provocato dall'inerzia dell'amministrazione regionale non può ricadere sui Comuni, questi ultimi neppure possono avvantaggiarsene pagando per un servizio un prezzo non remunerativo in quanto risalente nel tempo;

CONSIDERATO che al punto 4) di tale determinazione G0880 del 8/2/2016 era stato stabilito di dare atto che con riferimento all'applicazione dell'aggiornamento tariffario delle somme dovute dai Comuni a seguito della determinazione della tariffa di accesso definitiva presso la discarica della MAD Srl in cui sono stati conferiti gli scarti ed i sovralli derivanti dall'impianto SAF SpA, in quanto costo di un servizio legittimamente attribuibile agli utenti finali che hanno pagato importi non congrui rispetto al servizio avuto, è stato determinato in maniera analitica tale costo che è pari ad un costo unitario per tonnellata conferita di 7,37 €/ton. Tale importo è stato valutato sul costo finale di smaltimento rapportato al totale dei rifiuti conferiti dai comuni nel periodo dal 25/7/2007 al 21/4/2012. Tali somme sono legate soltanto allo svolgimento del servizio e sono calcolate al netto delle somme dovute al ritardo da parte della regione nella determinazione tariffa (interessi e rivalutazione monetaria);

PREMESSO inoltre che :

- Con nota prot. 248862 del 12/5/2016 l'Avvocatura ha comunicato all'Area Ciclo Integrato dei rifiuti l'avvenuta proposizione da parte della Mad Srl di ricorso per l'esecuzione del giudicato sulla sentenza TAR Lazio n. 685/2014, nei confronti della Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubricato al n. 5776/16; il ricorso era motivato dal fatto che nessuna offerta è pervenuta alla società MAD Srl dalle amministrazioni intime e la società SAF spa non ha provveduto al pagamento, neppure parziale delle somme dovute per effetto dell'applicazione della tariffa di cui alla determinazione A0763/2013; in particolare la Mad Srl chiedeva condannarsi:
 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il periodo 24/7/2007 – 30/6/2008 per il risarcimento del danno (comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi fino al 31/12/2015) di € 1.772.903,88 pari al 70% di € 2.532.719,83 oltre rivalutazione monetaria ed interessi successivi al 31/12/2015;
 - la Regione Lazio per il periodo dal 1/7/2008 al 2/4/2012 per il risarcimento del danno (comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi fino al 31/12/2015) di € 5.079.235,70 pari al 70% di € 7.256.051,00 oltre

rivalutazione monetaria ed interessi successivi al 31/12/2015;

- Al fine di evitare l'ottemperanza disposta dal TAR l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti ha provveduto a convocare le parti con nota prot. 392056 del 25/7/2016 per il giorno 3/8/2016;
- Successivamente con nota prot. 424661 del giorno 11/8/2016 è stato convocato un nuovo incontro per il giorno 5/9/2016 al quale ha partecipato anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha fatto rilevare che in base all'art. 1 comma 422 della legge 147/2013 ed in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del 2016 punto 8 e seguenti, al venir meno della struttura commissariale la responsabilità rimane in capo alle Amministrazioni ordinariamente competenti e pertanto, anche in questo caso, nonostante il titolo giuridico di cui alla sentenza 685/2014, i danni sono totalmente riconducibili alla Regione Lazio;
- Con nota prot. 454685 del 9/9/2016 è stato nuovamente convocato un tavolo per il giorno 12/9/2016 durante il quale si è addivenuti ad un accordo conclusivo, agli atti dell'ufficio, nel quale in sintesi la Regione Lazio si è impegnata a corrispondere la somma complessiva di euro 4.736.416, comprensiva anche della quota gravante sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le motivazioni sopra riportate. Tale somma, consensualmente determinata e pari al 70% delle somma complessivamente dovuta alla soc. MAD Srl, è costituita da due aliquote: euro 1.299.014,64 pari al 70% del danno dovuto dalla Regione Lazio per interessi e rivalutazione monetaria ed euro 3.507.703,86 pari al 70% del danno per il servizio che sarà restituito dalla società SAF SpA che ha usufruito del servizio per i Comuni soci. La Regione si impegna a pagare la somma di euro 1.299.013,80 quale debito fuori bilancio entro il 30/06/2017 e la somma di euro 3.507.402,20 non classificabile come debito fuori bilancio entro il 31/12/2016. Per questa seconda parte, in base a quanto previsto dalla DGR n. 604 del 19/9/2014 la SAF SpA si impegna a versare alla Regione Lazio la somma di euro 3.507.402,20 in n. 60 rate applicando gli interessi al tasso legale in essere al momento della stipula del presente verbale.

PRESO ATTO pertanto che il punto 4) della citata determinazione G0880 del 8/2/2016 è superato dall'accordo citato e sottoscritto in data 12/9/2016;

RITENUTO pertanto necessario revocare il sopra citato punto 4) della Determinazione G0880 del 8/2/2016;

CONSIDERATO inoltre che con nota prot. 482533 del 27/9/2016 l'avvocatura ha trasmesso a questa Area Ciclo Integrato dei Rifiuti la sentenza TAR Lazio n. 9832/2016 che ha dichiarato l'obbligo di dare completa esecuzione entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, disponendo che in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza, all'esecuzione della predetta sentenza provveda il Commissario ad acta, nominato sin da ora nella persona del Prefetto di Roma o di un funzionario

dallo stesso delegato per l'adozione di tutti gli atti a tal fine necessari.

Pertanto al fine di ottemperare a tale obbligo

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama

- 1) Di prendere atto dell'accordo citato in premessa e sottoscritto in data 12/9/2016 tra la Regione Lazio, Area del Ciclo Integrato dei Rifiuti, SAF SpA e MAD Srl e pertanto provvedere al pagamento delle seguenti somme:
 - euro 1.299.014,64 pari al 70% del danno dovuto dalla Regione Lazio per interessi e rivalutazione monetaria
 - euro 3.507.703,86 pari al 70% del danno per il servizio che sarà restituito dalla società SAF spa che ha usufruito del servizio per i Comuni soci.
- 2) Di revocare il punto 4) della determinazione G0880 del 8/2/2016
- 3) Di dare atto che con successiva determinazione si procederà, nei confronti della SAF SpA alla rateizzazione della somma di € 3.507.703,86, che SAF SpA quale conferitrice dei rifiuti nella discarica della Mad Srl, verserà in 60 rate applicando gli interessi al tasso legale in base a quanto previsto dalla DGR 604 del 19/9/2014

Il presente provvedimento sarà notificato alla SAF Spa e alla MAD Srl nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

La documentazione tecnica ed amministrativa e tutti gli atti istruttori sono agli atti dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti a firma del Dirigente dell'Area medesima.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il direttore regionale
Arch. Demetrio Carini